**Scuola Primaria Statale "Caduti per la Patria "**

**Scuola Primaria**

## "Caduti per la Patria "

## Travedona Monate (Va)

**Travedona Monate (Va)**

**Documento di Valutazione dei Rischi PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI**

**Ai sensi dei D.Lgs n ° 81/2008 e s.m.i.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DATORE DI LAVORO** | **Prof.ssa Ilva Cocchetti** |  |
| **R.S.P.P.** | **Prof.Ing. Rocco Antonio Mancuso** |  |
| **A.S.P.P** | **Prof.ssa Rosetta Sigillo** |  |
| **M.C.** | **Dott. Guido Perina** |  |
| **R.L.S.** | **Ass.Amm.vo Giuseppe Olivo** |  |
| **AGGIORNAMENTO n. 5**  | **REV. n. 0** | **Data 09-01-2017** |

**SOMMARIO**

**1. Premessa Pag.5**

1.1 DEFINIZIONI

**2. INTRODUZIONE E GENERALITÀ Pag.7**

2.1 DATI IDENTIFICATIVI ED UBICAZIONE

2.2 DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE LAVORATIVO

2.3 ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ

2.4 ESPOSIZIONE DELLE ATTIVITA' E SCHEMA DEL CICLO LAVORATIVO

2.5 ORGANIGRAMMA FUNZIONALE

**3. ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA Pag.10**

3.1 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

3.2 COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

3.3 PREVENZIONE, EMERGENZE E PRONTO SOCCORSO

3.3.1 RIUNIONI PERIODICHE SULLA SICUREZZA E COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI

3.3.2 LAVORI AFFIDATI IN APPALTO

3.3.3 INFORMAZIONE, FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO

3.3.4 SORVEGLIANZA SANITARIA

3.3.5 ANALISI STORICA

3.3.6 SITUAZIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE: CONSIDERAZIONI SULL'ANDAMENTO DEGLI ULTIMI 5 ANNI

3.3.7 ANALISI DEL REGISTRO INFORTUNI

3.3.8 SCHEMA ORGANIZZATIVO PER IL PRIMO SOCCORSO, SALVATAGGIO, PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA

**4. CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE Pag.15**

4.1 CRITERI GENERALI

4.2 ALTRI RIFERIMENTI

4.3 FASI DEL PROCEDIMENTO SEGUITE PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

4.4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

4.5 FASI DEL PROCEDIMENTO

**5. FASI DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Pag.18**

5.1 IDENTIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO

5.2 ANALISI DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SVOLTE

5.3 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI

5.4 INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI CAUSE E CONSEGUENZE

5.5 CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE

5.6 MATRICE DI RISCHIO

**6. LUOGHI DI LAVORO Pag.22**

6.0.1 PREMESSA

6.0.2 DEFINIZIONI

6.0.3 REQUISITI MINIMI

6.0.4 ESITO DELLA VALUTAZIONE

**7. USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Pag.24**

7.1 ATTREZZATURE DI LAVORO

7.1.1 PREMESSA

7.1.2 DEFINIZIONI

7.1.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

7.1.4 ESITO DELLA VALUTAZIONE

7.2 IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE Pag.26

7.2.1 PREMESSA

7.2.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

7.2.3 ESITO DELLA VALUTAZIONE

**8. SEGNALETICA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO Pag.27**

8.0.1 PREMESSA

8.0.2 ESITO DELLA VALUTAZIONE

**9. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Pag.28**

9.0.1 PREMESSA

9.0.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

9.0.3 ESITO DELLA VALUTAZIONE

**10. ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE Pag.30**

10.0.1 PREMESSA

10.0.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

10.0.3 ESITO DELLA VALUTAZIONE

**11. AGENTI FISICI Pag.31**

11.1 VALUTAZIONE RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI

11.1.1 PREMESSA

11.1.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**12. SOSTANZE PERICOLOSE Pag.33**

12.1 AGENTI CHIMICI

12.1.1 PREMESSA

12.1.2 DEFINIZIONI

12.1.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

12.1.4 ESITO DELLA VALUTAZIONE

12.1.5 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE

12.1.6 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA

**13. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI Pag.35**

13.0.1 PREMESSA

13.0.2 DEFINIZIONI

13.0.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

13.0.4 ESITO DELLA VALUTAZIONE

**14. ALTRI RISCHI DA VALUTARE**

14.1 STRESS LAVORO ­CORRELATO Pag.37

14.1.1 PREMESSA

14.1.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

14.1.3 ESITO DELLA VALUTAZIONE

14.2 DIFFERENZE DI ETA' Pag.39

14.2.1 PREMESSA

14.2.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

14.2.3 ESITO DELLA VALUTAZIONE

14.3 DIFFERENZE DI GENERE Pag.40

14.3.1 PREMESSA

14.3.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

14.3.3 ESITO DELLA VALUTAZIONE

14.4 PROVENIENZA DA ALTRI PAESI Pag.41

14.4.1 PREMESSA

14.4.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

14.4.3 ESITO DELLA VALUTAZIONE

14.5 LAVORATRICI IN GRAVIDANZA Pag.42

14.5.1 PREMESSA

14.5.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

14.5.3 ESITO DELLA VALUTAZIONE

14.6 RISCHIO DI INCENDIO Pag.45

14.6.1 PREMESSA

14.6.2 DEFINIZIONI

14.6.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

14.6.4 ESITO DELLA VALUTAZIONE

**15. VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE Pag.47**

**16. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI Pag.61**

16.1 PREMESSA

16.1.1 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

16.1.2 PROGRAMMA DI CONTROLLO

16.1.3 PROGRAMMA DI REVISIONE

16.1.4 GESTIONE DELLA SICUREZZA

16.1.5 COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E PROFESSIONISTI ESTERNI NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE

**1. PREMESSA**

Il seguente Documento di Valutazione dei Rischi è stato redatto per ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i e riporta gli esiti della valutazione dei rischi lavorativi per i lavoratori della **Scuola Primaria Statale "Caduti per la Patria"** con sede operativa **Via Don Sturzo, 204 -** di Travedona Monate (VA).

Il presente documento è stato redatto in linea con quanto previsto dall'art. 28 comma 2 lettere a) ­f) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i , e in particolare si compone, in modo semplice e breve per quanto possibile, di una relazione contenente

* i risultati dell'analisi dei pericoli e dei potenziali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e la loro valutazione,
* l'indicazione dei criteri adottati,
* l'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare,
* le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli aziendali che debbono provvedere,
* i provvedimenti previsti in caso di specifiche ed eventuali situazioni di emergenza,
* l'individuazione delle mansioni che, per i relativi rischi, richiedono programmi particolari di informazione, formazione e addestramento ed infine
* il programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

La valutazione del rischio e l'elaborazione del relativo documento sono state effettuate dalla **Prof.ssa Ilva Cocchetti** in qualità di Datore di Lavoro in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e i lavoratori in relazione agli specifici aspetti afferenti le rispettive mansioni.

**1.1 DEFINIZIONI**

Si ritiene opportuno richiamare brevemente le definizioni dei termini che sono alla base del presente documento. Le seguenti definizioni sono tratte dall'art. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

**LAVORATORE**: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

**DATORE DI LAVORO**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

**DIRIGENTE**: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

**PREPOSTO**: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

**PERICOLO**: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

**RISCHIO**: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione (combinazione di probabilità e di gravità di un evento incidentale indesiderato) Nota 1 .

**VALUTAZIONE DEI RISCHI**: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

**LUOGHI DI LAVORO**: luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'Istituto o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

NOTA 1 ­Gli obiettivi della valutazione dei rischi sono consentire al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti effettivamente ed efficacemente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro.

**2. INTRODUZIONE E GENERALITÀ**

Di seguito vengono fornite informazioni di carattere generale riguardanti l'Istituto, i luoghi di lavoro e le attività svolte.

**2.1 DATI IDENTIFICATIVI ED UBICAZIONE**

|  |  |
| --- | --- |
| Ragione sociale | **Scuola Primaria Statale "Caduti per la Patria"** |
| Sede legale | **Scuola Secondaria di primo grado "G. Leva" Largo Don Milani, 20 Travedona Monate (VA)** |
| Sede operativaoggetto dellavalutazione | **Via Don Sturzo, 204 - 21028 Travedona Monate(VA)**  |
| Proprietario edificio | **Comune di Travedona Monate** |
| Numero di telefono/ Fax | **0332- 977461**  |
| Settore diAppartenenza | **Scuola Primaria** |
| Attività svolta | **Istruzione** |
| MacrocodiceATECO | **8** |
| Partita IVA / CodiceFiscale | **83007110121** |
| Numero totale diAddetti | **Docenti: 20; ; 3 Collaboratori Scolastici: 9; Allievi: 243** |

Le attività svolte riguardano l'insegnamento teorico e pratico e le relative attività tecniche.

L'Istituto è operativo dalle:

* dalle ore 8:10 alle ore 12:55 da lunedì a venerdì
* dalle ore 13:50 alle 16:35 il lunedì e mercoledì

all'interno dell'orario di apertura e chiusura, lavoratori e allievi hanno diversi orari di lavoro/di scuola in funzione della relativa mansione e dei diversi corsi curriculari o extra curriculari.

**2.2 DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE LAVORATIVO**

Nel presente capitolo vengono descritte le aree/fabbricati ove opera ed ha sede l' Istituto.

E' presente una palestra separata dal corpo di fabbrica condivisa con altre Istituti.

Le aree interne allo stabile sono così suddivise:

* Piano Seminterrato
* Piano Terra

In totale sono presenti: 1 piano fuori terra; 1 piano seminterrato.

Ai fini del procedimento adottato per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi l'Istituto è stato suddiviso nelle seguenti aree operative.

Area didattica normale:

• 10 aule al piano terra

Area tecnica:

• 1 laboratorio di musica al piano terra;

• 1 laboratorio di Informatica al piano terra;

• 1 infermeria al piano terra;

Area attività collettive:

• 2 aule polivalente al piano terra;

• 1 mensa al piano terra

Area attività sportive:

• 1 aula polivalente con spogliatoi al piano seminterrato

• 1 campo da volley/basket all’ aperto separato dalla struttura principale e dalla palestra coperta.

• 1 pista di atletica leggera

Area Uffici:

• 1 presidenza al piano terra.

• 1 aula docenti al piano terra

Area deposito temporaneo:

• 1 locale adibito ad archivio al piano seminterrato

• 1 piccolo deposito al piano seminterrato gestito dal comune.

L'edificio è servito da diverse vie di uscita al piano terra, delle quali una nell’atrio del piano terra e le altre presenti in tutte le aule didattiche normali ad eccezione delle aule n.1/4/8/9/10 e nelle aule speciali 3/4 e dei laboratori. Il percorso di evacuazione è indicato, in ogni piano, a mezzo di segnaletica a muro e piantina di esodo.

Il numero e la dimensione del sistema delle vie di uscita e delle uscite di emergenza, è dimensionato

**2.5 ORGANIGRAMMA FUNZIONALE**

La struttura organizzativa è in accordo a quanto riportato nel seguente organigramma funzionale. Il nominativo delle diverse figure è riportato in apposito documento.

**DIRIGENTE SCOLASTICO**

(DATORE DI LAVORO)

**Collaboratore**

**COLLABOTATORI**

**SCOLASTICI**

**ALLIEVI**

**PERSONALE**

**DOCENTE**

La struttura può essere suddivisa nelle seguenti macro­funzioni:

1. Dirigente scolastico e collaboratore;
2. Collaboratori scolastici;
3. Docenti;
4. Allievi.

**3. ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA**

Di seguito vengono presentate e descritte tutte le figure che hanno un ruolo specifico all'interno dell'organizzazione della sicurezza nell'Istituto (Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Addetti alle emergenze).

**3.1 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA**



Tenuto conto delle attività svolte e del numero di lavoratori presenti, la gestione della sicurezza è organizzata come presentato nel seguente organigramma:

I nominativi delle persone che ricoprono i ruoli di cui sopra sono:

|  |  |
| --- | --- |
| DATORE DI LAVORO | Prof.ssa Ilva Cocchetti  |
| RSPP | Prof.Ing.Rocco Antonio Mancuso |
| ASPP | Prof.ssa Rosetta Sigillo' |
| MC | Dott.Guido Perina |
| RLS | Ass.Amm.vo: Giuseppe Olivo |
| RESPONSABILEDELLE EMERGENZE | Ilva Cocchetti sostituita da Rosetta Sigillo' |
| ADDETTI AL PRIMOSOCCORSO | Battaglia Alessandra, Maioli Luigia, Zorzi Antonietta, Colombelli GiuseppinaStella Carla, Raiola Maria Grazia |
| ADDETTI AL PRONTOINTERVENTO | Sigillò Rosetta, Lucchini Daniela, Zorzi Antonietta, Raiola Maria GraziaStella Carla, Rancati Laura  |

**3.2 COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede che il Servizio di Prevenzione e Protezione svolga i seguenti compiti:

1. individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
2. elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
3. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
4. proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
5. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
6. fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

In considerazione della realtà scolastica in esame, il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi è costituito da:

**Prof.ssa Ilva Cocchetti** in qualità di Datore di Lavoro;

**Prof. Ing. Rocco Antonio Mancuso**, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione;

**Prof.ssa Rosetta Sigillò** , in qualità di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

**Dott. Guido Perina**, in qualità di Medico Competente

In accordo alle previsioni di legge vigenti dopo il 29 Aprile 2008 il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non deve più essere comunicato all'ASL e all'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

**3.3 PREVENZIONE, EMERGENZE E PRONTO SOCCORSO**

Si riporta l'organizzazione dell'Istituto riguardo la gestione della prevenzione, delle emergenze e del primo soccorso.

**3.3.1 RIUNIONI PERIODICHE SULLA SICUREZZA E COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI**

L'organizzazione della sicurezza nell' Istituto è strutturata in modo tale che in caso di necessità ogni lavoratore possa rivolgersi direttamente ad un componente del Servizio di Prevenzione e Protezione oppure a qualunque responsabile presente.

Inoltre in accordo con l'art. 35 del D.Lgs 81/2008, annualmente viene svolta la riunione periodica.

**3.3.2 LAVORI AFFIDATI IN APPALTO**

In questo capitolo viene affrontata in maniera sistematica la modalità con cui l'Istituto intende gestire la sicurezza delle attività affidate in appalto a imprese terze o lavoratori autonomi.

Per fare questo, è necessario tenere presente quanto esposto nell'art.26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Per quanto concerne gli aspetti inerenti la sicurezza delle attività affidate in appalto, si ritiene assolto l'obbligo di valutazione dei rischi da interferenze secondo quanto richiesto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 prevedendo che, qualora l'Istituto possa gestire tale aspetto, le attività affidate in appalto siano svolte al di fuori dell'orario di lavoro o almeno al di fuori dell'orario scolastico; qualora, in casi specifici e per ragioni organizzative, ciò non fosse possibile e la co­presenza delle attività può essere fonte di rischi da interferenza, e il Dirigente Scolastico si configura come Datore di Lavoro committente, si provvede alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Qualora invece la Committenza di tali attività è in capo al Comune di Travedona Monate, il Dirigente scolastico dovrà almeno ricevere informazioni in merito alla tipologia, alla durata e ai luoghi interessati dall'appalto al fine di organizzare e, qualora necessario, modificare le attività scolastiche per garantire l'incolumità dei lavoratori e degli allievi dell'Istituto.

Inoltre, per le attività che vedono nel Comune di Travedona Monate la parte committente, il Dirigente Scolastico può avvalersi della facoltà di richiedere la sospensione dei lavori ovvero di sospendere momentaneamente le attività scolastiche qualora essi siano fonte di rischio per il personale scolastico e gli allievi.

Le attività affidate in appalto sono quelle relative alla manutenzione degli edifici, degli impianti e delle attrezzature di lavoro.

**3.3.3 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**

L'informazione degli allievi che utilizzano i laboratori è sempre effettuata ad inizio anno dal personale docente. La formazione viene effettuata dal personale docente durante le ore di lezione e di laboratorio.

**3.3.4 SORVEGLIANZA SANITARIA**

In considerazione delle attività svolte e della valutazione dei rischi presenti, e secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettera a), del D. Lgs 81/2008, nonché dell'art. 41 della medesima disposizione legislativa, la Sorveglianza Sanitaria è stata affidata al Dott**.** Guid**o** Perin**a** in qualità di Medico Competente.

Tutta la documentazione relativa al piano sanitario è disponibile presso l'Istituto Comprensivo Statale "G. Leva" di Travedona Monate e le cartelle sanitarie sono depositate in apposito luogo protetto con chiave e accessibile solo al Datore di Lavoro e al Medico Competente.

Le mansioni per cui è richiesta la sorveglianza sanitaria sono quelle del personale tecnico addetto alle fotocopie per via della possibile inalazione di polveri di toner e dei collaboratori scolastici.

**3.3.5 ANALISI STORICA**

**3.3.6 SITUAZIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE: CONSIDERAZIONI SULL'ANDAMENTO DELL' ULTIMO ANNO**

L'obiettivo del presente capitolo è di individuare quali sono i rischi più frequenti che causano invalidità temporanea dei lavoratori. Per fare ciò ci si è avvalsi dell'ausilio del Registro degli Infortuni in cui, oltre all'invalidità indennizzabile dall'INAIL, sono segnalate anche assenze superiori ad un giorno lavorativo.

**3.3.7 ANALISI DEL REGISTRO INFORTUNI**

Dall'analisi del registro infortuni si rileva che le cause degli infortuni sono riferibili a:

* mancanza di attenzione;
* svolgimento delle ore di educazione fisica o di partite di calcio, pallavolo, pallacanestro, di cui alcuni causati da caduta;

Le considerazioni di cui sopra evidenziano che le eventuali carenze di tipo strutturale non sono state causa di infortuni. Va evidenziato che la maggior parte degli infortuni ha avuto cause accidentali durante le ore di educazione fisica.

**3.3.8 SCHEMA ORGANIZZATIVO PER IL PRIMO SOCCORSO, SALVATAGGIO, PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA**

I nominativi degli addetti al Primo Soccorso ed alla Lotta Antincendio sono elencati in tabella riportata sotto l'organigramma della sicurezza e nel Piano di Emergenza Interno e sono affissi nelle bacheche dell'Istituto.

Il Pronto Soccorso pubblico più vicino all'Istituto è situato in Angera (**VA**), dista circa  **10** Km ed è raggiungibile in circa minuti 13

TEL: **112**

Per la caratteristica delle operazioni svolte, il Datore di Lavoro, sentito il parere del Medico Competente ha ritenuto non necessario il coordinamento con centri specifici.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di riferimento è quello di **Varese** la cui sede amministrativa ed operativa è situata in **Via Stefano Legnani, 6/8**, dista circa 20 Km ed è raggiungibile in circa 29minuti.

TEL: **112 ­**

**4. CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE**

Nella presente sezione vengono descritti il metodo e i criteri attraverso cui è stata svolta la valutazione dei rischi.

Si ritiene necessario evidenziare che il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. comporta alcune modifiche alla precedente normativa, ma anch'esso come il D.Lgs 626/1994, ha lo scopo di impostare il modo di affrontare e di gestire le problematiche di sicurezza sul lavoro in maniera tale che tutti coloro che nell' Istituto hanno responsabilità in materia di sicurezza (Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori) siano coinvolti; parimenti, ciò deve valere anche per tutte le figure che compongono il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e il Medico Competente.

Questo documento è stato redatto inoltre secondo la filosofia dello stesso Decreto che prevede come principale obiettivo quello del miglioramento continuo degli aspetti inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori.

**4.1 CRITERI GENERALI**

La valutazione dei rischi lavorativi è stata effettuata ai sensi degli artt. 15 (misure generali di tutela), comma 1, lettera a), e 17 (obblighi del datore di lavoro non delegabili), comma 1, lettera a), del D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81.

Lo stesso decreto, all'art. 17, comma 1, lettera a) prevede che il Datore di Lavoro, all'esito della valutazione dei rischi, elabori un documento di cui all'art.28 che descriva l'effettuazione ed il contenuto della valutazione e che contenga una serie di elementi caratteristici relativi alle sue conclusioni.

L'art. 28 del D.Lgs 81/2008 precisa i contenuti minimi del Documento di Valutazione dei Rischi di seguito riportati:

1. Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
2. L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera a);
3. Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
4. L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
5. L'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
6. L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata informazione e addestramento.

Fermo restando il principio che la normativa vigente deve trovare completa applicazione negli ambienti di lavoro occupati da lavoratori dipendenti o ad essi assimilati ­ivi inclusi gli allievi di cui all'art.2, comma 1, lettera a) ­, la valutazione dei rischi costituisce il primo atto del processo verso la sicurezza ed è pertanto stata condotta secondo criteri di concretezza nell'individuazione dei rischi e, dopo la loro stima, nell'individuazione delle relative misure preventive e protettive e del programma della loro attuazione.

Il D. Lgs. 81/2008 pone la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza al primo posto tra le misure generali di tutela [art. 15, comma 1, lettera a)].

L'art. 17, comma 1, lettera a) prescrive al Datore di Lavoro quale obbligo non delegabile di valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori e ciò anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'Istituto ovvero dell'unità produttiva.

Il decreto prescrive inoltre di valutare i rischi collegati allo stress lavoro­correlato (secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 Ottobre 2004) e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza secondo quanto previsto dal D.Lgs 151/2001, nonché quelli connessi con le differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri paesi.

Naturalmente, il procedimento di valutazione dei rischi deve prevedere l'intervento di tutte le figure istituzionalmente previste, salvaguardando la logica partecipativa che è principio informatore di tutto il decreto.

**4.2 ALTRI RIFERIMENTI**

Si ritiene opportuno evidenziare che nel presente documento viene esposta la valutazione di tutti i possibili rischi ragionevolmente presenti come richiesto anche da linee guida, norme tecniche e buone prassi così come indicato dallo stesso D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

In particolare, per la stesura del Documento, si è fatto riferimento alle Linee Guida della Regione Lombardia "Indirizzi per la redazione del documento di valutazione del rischio" in quanto l'art. 28 comma 2 lettera a) lascia discrezionalità al Datore di Lavoro sulle modalità di stesura purché siano rispettati i criteri di semplicità, brevità, comprensibilità al fine di garantirne la completezza e l'idoneità quale **strumento operativo** di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

**4.3 FASI DEL PROCEDIMENTO SEGUITE PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Nei seguenti paragrafi viene descritto il metodo utilizzato per svolgere la valutazione dei rischi lavorativi residui ragionevolmente presenti nell' Istituto.

**4.4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. all'art. 29 commi 5, 6 e 7 indica le modalità di valutazione dei rischi e la conseguente redazione del Documento secondo procedure standardizzate previste dall'art. 6 del medesimo Decreto. La modalità di effettuazione della valutazione dei rischi seguono i criteri come illustrato nel seguito. Tutto ciò tenuto conto che la valutazione dei rischi non è un intervento rivolto alla evidenziazione delle inadempienze alle norme di sicurezza vigenti, che potrebbero essere presenti nell'attività lavorativa.

**4.5 FASI DEL PROCEDIMENTO**



**5. FASI DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Di seguito si illustrano le fasi con cui è stata effettuata la valutazione dei rischi.

**5.1 IDENTIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO**

L'ambiente di lavoro è stato suddiviso secondo il criterio di destinazione d'uso degli spazi che coincide per altro con i luoghi di lavoro in cui si svolgono mansioni diverse.

Le aree lavorative sono state quindi qualificate in funzione delle loro caratteristiche strutturali e delle problematiche ambientali o di sicurezza-­igiene del lavoro che possono esservi presenti, naturalmente quando ciò è stato ritenuto rilevante per lo sviluppo della valutazione del rischio.

Sono quindi state identificate le mansioni lavorative presenti in ciascuna area omogenea ed il numero di addetti ad esse dedicati.

**5.2 ANALISI DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SVOLTE**

La valutazione dei rischi ha previsto l'analisi delle attività svolte dai lavoratori al fine di valutare sia i rischi specifici dell'Istituto che quelli relativi alla mansione svolta dai singoli lavoratori.

Le attività svolte nell' Istituto sono quindi state suddivise in:

* Attività che richiedono l'utilizzo di attrezzature di lavoro;
* Attività che comportano sforzo fisico (movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetuti, posture fisse, etc.);
* Attività che comportano affaticamento mentale;
* Attività di supporto (manutenzione degli impianti, pulizia e igiene degli ambienti di lavoro).

Per quanto riguarda le attività svolte da tutti i lavoratori si è proceduto all'analisi delle singole operazioni che caratterizzano la mansione lavorativa in particolare analizzando i seguenti aspetti:

1. Operazione effettuata;
2. Modalità di esecuzione;
3. Durata dell'operazione;
4. Frequenza con cui viene eseguita l'operazione (quante volte a turno/settimana, etc.);
5. Luoghi di lavoro dove l'operazione deve essere eseguita;
6. Attrezzature utilizzate e loro stato (manutenzione, usura, protezioni di sicurezza, etc.).

Gli aspetti sopra elencati hanno permesso di evidenziare lo svolgimento abituale di una attività di lavoro e di fare emergere quanto segue:

* Pericoli correlati alla mansione svolta;
* Analisi e valutazione del rischio;
* Valutazione della possibilità di eliminazione del fattore di rischio;
* Individuare le misure di prevenzione e protezione già adottate e da adottare per ridurre il rischio a livelli accettabili;
* Individuazione delle tempistiche di attuazione anche in base alla priorità attribuita a ciascuna misura;
* Individuazione del responsabile dell'attuazione delle misure;
* Individuazione del responsabile della verifica di messa in opera delle misure previste e della relativa efficacia.

**5.3 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI**

Questa fase ha consentito di individuare tutti pericoli ragionevolmente prevedibili e presenti nei luoghi di lavoro dell'Istituto tenuto conto del corretto comportamento ed utilizzo di impianti, attrezzature, prodotti chimici, etc. L'elenco dei potenziali pericoli presi in esame è il seguente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Fattori di rischio** | **Trattato nel DVR** | **Non trattato (non presente)** |
| Agenti biologici | **X** |  |
| Agenti cancerogeni e mutageni |  | **X** |
| Agenti chimici | **X** |  |
| Ambienti di lavoro | **X** |  |
| Amianto |  | **X** |
| Atmosfere esplosive |  | **X** |
| Campi elettrici | **X** |  |
| Differenze di età, di genere | **X** |  |
| Gravidanza | **X** |  |
| Impianti e apparecchiature elettriche | **X** |  |
| Movimentazione manuale dei carichi | **X** |  |
| Lavoratori stranieri | **X** |  |
| Radiazioni ottiche artificiali |  | **X** |
| Rumore |  | **X** |
| Vibrazioni |  | **X** |
| Videoterminali | **X** |  |
| Stress lavoro­correlato | **X** |  |

L'elenco di cui sopra riporta le tipologie di rischio così come presenti nel D.Lgs 81/2008, ma la valutazione complessiva ha tenuto conto di tutti i possibili fattori di rischio ragionevolmente presenti nell'attività.

**5.4 INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI CAUSE E CONSEGUENZE**

Per ogni potenziale fonte di pericolo si è provveduto ad identificare la causa e il possibile ragionevole effetto dell'evento incidentale ad esso associato.

Per poter fare questo si sono analizzati i dati dell'analisi storica.

In tale modo è stato possibile verificare la presenza nel passato di eventi simili e di conseguenza completare in modo maggiormente esaustivo l'intero processo valutativo considerando la situazione in essere al momento della deviazione dal normale processo: in base alla data di accadimento dell'evento non desiderato è stato infatti possibile risalire alle condizioni al contorno che erano presenti al momento dell'accadimento dell'evento e quindi anche alle conseguenze che hanno caratterizzato l'evento e alla gravità delle stesse (i.e. attraverso i giorni di prognosi indicati nel registro infortuni).

**5.5 CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE**

Una prima stima dell'entità del rischio è stata basata sulla valutazione semi­quantitativa della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che comportavano pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per le operazioni che risultavano, a seguito di questa prima stima, significative per il loro grado di pericolosità o per la consistenza dell'esposizione, si proceduto ad una valutazione analitica differente a seconda del tipo di rischio, come di seguito riportato.

**5.6 MATRICE DI RISCHIO**

La stima del rischio per mansione è stata svolta tenendo conto della probabilità di accadimento dell'evento indesiderato (infortunio e/o malattia professionale) e della gravità (magnitudo) del danno che ne potrebbe conseguire.

R=PxM

dove:

R = Rischio

P = Probabilità (frequenza attesa dell'evento)

M = Magnitudo (gravità del danno)

Per la classificazione dell'entità del rischio preso in esame, è stata utilizzata una matrice bidimensionale di rischio: l'interpolazione di frequenza e magnitudo di un determinato evento indesiderato consentono di individuare un punto appartenente a **4** fasce di rischio.





Per quanto riguarda l'attribuzione della probabilità di accadimento di un evento incidentale ci si è basati sui risultati dell'analisi storica, sull'esperienza del valutatore e sui suggerimenti degli stessi lavoratori.

Per l'attribuzione invece della magnitudo (gravità) di un certo evento si è tenuta presente la situazione reale in esame, cioè si sono considerate tutte le misure di prevenzione e protezione già in atto.

**6. LUOGHI DI LAVORO**

**6.0.1 PREMESSA**

Il Titolo II del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede che il Datore di Lavoro assicuri il rispetto di requisiti minimi determinati nello stesso Titolo. Per tali motivi il processo valutativo in questo caso, si esplica verificando la rispondenza dei luoghi di lavoro dell'Istituto rispetto al Decreto e in caso contrario valutando il rischio legato alla mancata rispondenza stessa.

**6.0.2 DEFINIZIONI**

L'art. 62 riporta la seguente definizione:

**LUOGHI DI LAVORO**: i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

**6.0.3 REQUISITI MINIMI**

Secondo quanto disposto dall'art. 63, i luoghi di lavoro devono essere:

* Conformi ai requisiti indicati nell'ALLEGATO IV (del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
* Strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

Il Datore di Lavoro è inoltre obbligato, secondo quanto richiesto dall'art. 64, ad assicurare che:

* Le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
* I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
* I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
* Gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Per quanto concerne i luoghi di lavoro in locali sotterranei o semisotterranei, l'art.65 stabilisce che:

* È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei;
* In deroga alle disposizioni precedenti, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima;

L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

**6.0.4 ESITO DELLA VALUTAZIONE**

Periodicamente vengono effettuati i sopralluoghi dal RSPP e dai collaboratori vicari del Datore di Lavoro e ASPP. Ogni lavoratore inoltre segnala ai collaboratori o all'ufficio tecnico ovvero al Datore di Lavoro, eventuali anomalie riscontrate durante il normale svolgimento delle attività.

A seguito di ciò, le azioni possono essere:

* informato il Datore di Lavoro, questi provvede a far trasmettere l'informazione all'ente proprietario;
* informato il Datore di Lavoro, questi provvede ad agire per quanto di competenza al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le comunicazioni all'ente proprietario vengono date mediante il sistema informatico o telefono o fax (in relazione all'urgenza/gravità della mancanza riscontrata).

Dalla relazione del RSPP si evince che all'interno dell'Istituto sono presenti delle crepe che richiedono un indagine sia qualitativa che quantitativa con un livello di rischio elevato. La situazione è stata già inoltrata all'ente proprietario. Nel caso in cui non ci dovesse essere una rapida azione di intervento per comprendere le cause delle crepe si rende necessaria la comunicazione agli organi di vigilanza territorialmente competenti.

Per quanto concerne la documentazione relativa all'immobile, risultano assenti i seguenti documenti:

* Certificato prevenzioni incendi
* Verbale di verifica periodica all'impianto di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 (ex art. 328 del D.P.R. 547/55)
* Valutazione dal rischio di fulminazione
* Verbale di verifica periodica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
* Dichiarazione di conformità dell'impianto di adduzione del gas combustibile
* Dichiarazione di conformità dell'impianto di riscaldamento
* Libretto d'impianto e verbale delle verifiche biennali dell'ascensore
* Elenco dei presidi antincendio

Per tutta la documentazione elencata bisogna fare ulteriore richiesta all'Ente locale.

**7. USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**7.1 ATTREZZATURE DI LAVORO**

**7.1.1 PREMESSA**

Il Capo I del Titolo III del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. impone al Datore di Lavoro di valutare tutti i rischi potenzialmente presenti e dovuti all'**utilizzo delle attrezzature**.

**7.1.2 DEFINIZIONI**

In particolare, l'art. 69 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. riporta le seguenti definizioni:

1. **ATTREZZATURA DI LAVORO**: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo,destinato ad essere usato durante il lavoro;
2. **USO DI UN'ATTREZZATURA DI LAVORO**: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
3. **ZONA PERICOLOSA**: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
4. **LAVORATORE ESPOSTO**: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
5. **OPERATORE**: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

Per completezza, si ritiene inoltre utile riportare le seguenti definizioni presenti nell'Art. 2 del D.Lgs 17/2010:

MACCHINA

1. Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per una applicazione ben determinata;
2. Insieme di cui al numero 1, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito d'impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
3. Insiemi di cui ai numeri 1 e 2, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
4. Insiemi di cui ai numeri 1, 2 e 3, o di quasi­macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
5. Insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente e destinati al sollevamento di pesi e la cui fonte di energia è la forza umana diretta.

QUASI­MACCHINA

1. Insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema d'azionamento è una quasi­macchina; le quasi­macchine sono quasi unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi­macchine o apparecchi per costruire una macchina disciplinata dal presente decreto.

**7.1.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

L'art. 70 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. riporta i requisiti generali di sicurezza che devono avere le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori.

La valutazione del rischio, pertanto, rivolta anche alla verifica della presenza di tali requisiti, si è basata inoltre a quanto previsto dall'art.71 (Obblighi per il Datore di Lavoro):

* La messa a disposizione di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, idonee ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
* La valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza delle attrezzature a partire dalla scelta di tali attrezzature;

L'informazione, la formazione e se necessario l'addestramento a cui devono essere sottoposti i lavoratori che debbano utilizzare le attrezzature;

* La garanzia, per quanto possibile, dei requisiti ergonomici di tali attrezzature;
* La programmazione della manutenzione ordinaria e della registrazione di tali operazioni.

**7.1.4 ESITO DELLA VALUTAZIONE**

Le attrezzature di lavoro principalmente utilizzate sono i PC presenti in amministrazione e nei diversi laboratori didattici.

Non si sono rilevate particolari situazioni critiche per cui è previsto un intervento immediato e si ritiene che il rischio sia accettabile. Tutto ciò tenuto anche conto del fatto che qualunque problematica venga riscontrata da parte del personale docente e dal personale tecnico o dagli allievi, viene tempestivamente segnalata e qualora necessario, l'attrezzatura non viene utilizzata fino alla sua riparazione o sostituzione.

Il rischio residuo deve essere controllato e gestito con interventi di formazione specifica e l'applicazione delle procedure previste.

**7.2 IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE**

**7.2.1 PREMESSA**

Il Capo III del Titolo III del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede che i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:

* contatti elettrici diretti;
* contatti elettrici indiretti;
* innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
* innesco di esplosioni;
* fulminazione diretta ed indiretta;
* sovratensioni;
* altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

A seguito della valutazione del rischio elettrico il Datore di Lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto.

**7.2.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Per effettuare la valutazione del rischio è necessario riferirsi a quanto previsto dall'art.81 (Requisiti generali di sicurezza):

1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.
3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme tecniche.

La presenza o meno di tali requisiti ha permesso l'identificazione degli scenari ragionevolmente possibili che potrebbero portare alla presenza di pericoli di natura elettrica e per i quali è quindi necessario analizzare e valutare i rischi associati.

**7.2.3 ESITO DELLA VALUTAZIONE**

L’ente proprietario ha comunicato di essere in possesso della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e dell’impianto di messa a terra**.** In Istituto non sono ancora pervenuti i verbali delle verifiche periodiche degli impianti. Si resta in attesa della restante documentazione richiesta al Comune .

**8. SEGNALETICA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO**

**8.0.1 PREMESSA**

Il Titolo V del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. riporta i requisiti minimi che il Datore di Lavoro deve garantire, in merito alla segnaletica di sicurezza presente nei luoghi di lavoro.

L'art. 162 riporta alcune definizioni tra cui quella appunto di segnaletica di sicurezza:

"una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale".

Secondo quanto previsto dall'art.163, il Datore di Lavoro deve:

Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, fare ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII.

* Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati XXIV a XXXII, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adottare le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
* Per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unita' produttiva, fare ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'ALLEGATO XXVIII.

**8.0.2 ESITO DELLA VALUTAZIONE**

La segnaletica attualmente presente riguarda l'indicazione di vie di fuga, uscite di emergenza e posizione dei sistemi antincendio all'interno degli edifici. E' presente l'illuminazione di emergenza e la segnaletica orizzontale e verticale sulle vie di fuga e in prossimità delle uscite di sicurezza.

Si dovrà p Si dovrà procedere alla manutenzione periodica della stessa ai fini dell'effettiva funzionalità della stessa in caso di emergenza.

**9. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

**9.0.1 PREMESSA**

Il Titolo VI del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. riporta le prescrizioni minime che il Datore di Lavoro deve rispettare qualora all'interno dell'attività produttiva dell'Istituto siano necessarie operazione di movimentazione manuale dei carichi.

L'art. 167 riporta le seguenti definizioni:

* **movimentazione manuale dei carichi**: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso­lombari;
* **patologie da sovraccarico biomeccanico**: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

**9.0.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Per effettuare la valutazione del rischio è necessario riferirsi a quanto previsto dall'art.168 (Obblighi del Datore di Lavoro):

* Adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori;
* Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, adottare le misure organizzative necessarie, ricorrere ai mezzi appropriati e fornire gli stessi ai lavoratori, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell' ALLEGATO XXXIII, ed in particolare organizzare i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute.

Lo stesso articolo prevede che la valutazione delle condizioni di sicurezza e di salute sia svolta, se possibile anche in fase di progettazione, tenendo conto dell'ALLEGATO XXXIII.

La valutazione, inoltre, deve considerare in particolare i fattori individuali di rischio, le caratteristiche dell'ambiente di lavoro e le esigenze che tale attività comporta, in base all'ALLEGATO XXXIII.

Inoltre, ove applicabili, le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per la valutazione del rischio. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

La verifica dell'eventuale presenza dei fattori di cui sopra ha permesso l'identificazione degli scenari ragionevolmente possibili che potrebbero portare alla presenza di rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi.

**9.0.3 ESITO DELLA VALUTAZIONE**

La valutazione relativa alla Movimentazione Manuale dei Carichi, è stata svolta per i collaboratori scolastici.

L'analisi è stata svolta tenendo conto del tipo di movimentazione che deve essere eseguita, della frequenza e della durata delle diverse movimentazioni.

Tali movimentazioni riguardano principalmente attività assolutamente occasionali di spostamento banchi e sedie per cambi aula (non si tratta di spostamenti quotidiani).

Inoltre il peso massimo sollevabile per singola movimentazione non supera mai i 10 kg.

Per cautela, nonostante non si tratti di movimentazioni di pesi elevati e l'attività dura massimo un paio di ore continuative, i lavoratori addetti sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

**10. ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE**

**10.0.1 PREMESSA**

In base al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., Titolo VII, rientrano nella definizione di lavoratore addetto al videoterminale, i lavoratori la cui mansione comporta l'uso di videoterminali per più di venti ore settimanali.

Per tali lavoratori, se giornalmente svolgono attività al videoterminale per almeno 4 ore consecutive, è prevista una pausa dall'attività di almeno 15 minuti ogni 120 minuti di attività (se non diversamente espresso dal contratto collettivo nazionale). Tale pausa è da intendersi come periodo di recupero fisiologico e per questo i minuti non possono essere cumulati ad inizio o fine turno e non possono essere ricompresi negli accordi per la riduzione dell'orario di lavoro. Ciò, fermo restando che per pausa si intende un cambio di attività, non una pausa lavorativa.

**10.0.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Per svolgere la valutazione dei rischi è necessario effettuare un'analisi del luogo di lavoro in cui si esplica tale mansione; in particolare, seguendo quanto riportato nell'Allegato XXXIV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., si devono prendere in considerazione

1. Ergonomia della postazione di lavoro;
2. Caratteristiche ambientali in cui è inserita la postazione di lavoro (i.e. illuminazione, microclima, etc.);
3. Interazione uomo ­macchina (ergonomia del software).

Lo stesso allegato al punto f) tratta delle postazioni munite di videoterminale e composte da computer portatili. Tale considerazione è innovativa rispetto alla normativa previgente e impone che per tempi prolungati di utilizzo, il computer portatile sia dotato di una tastiera e mouse (o altro puntatore) separati e quindi sia "assimilato" alle attrezzature di tipo fisso.

La valutazione dei rischi si è quindi basata sulla verifica del rispetto dei requisiti di cui all'Allegato XXXIV.

**10.0.3 ESITO DELLA VALUTAZIONE**

Le postazioni a Videoterminale utilizzate continuativamente e per almeno 20 ore settimanali rispettano i requisiti previsti dall'Allegato XXXIV.

Nel caso in cui non sia stato possibile posizionare le postazioni di lavoro lateralmente rispetto alla luce naturale, le condizioni di illuminazione sono comunque sufficienti per la presenza di tende veneziane ed apparati luminosi schermati. In questo modo riflessi fastidiosi e zone d'ombra sono evitati.

Inoltre tutti i lavoratori considerati videoterminalisti sono sottoposti a Sorveglianza Sanitaria.

**11. AGENTI FISICI**

**11.1 VALUTAZIONE RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI**

**11.1.1 PREMESSA**

Il Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. disciplina le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Il Capo IV determina inoltre i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro.

Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto.

Il Capo IV non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

Nell'art. 207 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. sono riportate le seguenti definizioni:

1. **campi elettromagnetici:** campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
2. **valori limite di esposizione**: limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti;
3. **valori di azione:** l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente Capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.

**11.1.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il Datore di Lavoro deve prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:

1. il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
2. i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208;
3. tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
4. qualsiasi effetto indiretto quale:

1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);

2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;

3) innesco di dispositivi elettro ­esplosivi (detonatori); 4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;

1. l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
2. la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
3. per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
4. sorgenti multiple di esposizione;
5. esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

Per effettuare tale valutazione, è necessario quindi individuare tutte le possibili sorgenti presenti nell'ambiente di lavoro e verificare quale sia la banda di frequenze entro la quale si generano campi elettromagnetici. Si vuole fare presente che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 aprile 2008 è stata pubblicata la "Direttiva 2008/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che modifica la Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

In particolare, in primo piano vengono posti i tempi entro i quali gli Stati Membri si dovranno adeguare alla Direttiva; infatti, il primo comma della direttiva 2004/40/CE, all'articolo 13, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: "Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2012. Essi ne informano immediatamente la Commissione".

La motivazione di tale proroga va ricercata nel fatto che sono in corso nuovi studi scientifici a cura dell'ICNIRP (Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti), presentati, peraltro, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, riguardanti gli effetti dell'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche sulla salute, pubblicati dopo l'adozione della Direttiva 2004/40/CE. Per effettuare la valutazione dei rischi si è fatto riferimento a quanto stabilito dalle linee interpretative emanate dal Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome "Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII Capi I, II, III e IV sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro ­Prime indicazioni applicative" aggiornate all'anno 2010.

Il Datore di Lavoro ha proceduto con la cernita di tutte le sorgenti presenti (i.e. Videoterminali, telefoni cordless, fax, stampanti e fotocopiatrici).

Secondo quanto stabilito in tabella 1 dal documento emesso dal Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, tutte le attrezzature in uso nell'Istituto trovano "giustificazione" in quanto l'esposizione ai campi elettromagnetici è dovuta all'utilizzo delle attrezzature di cui sopra e non comporta apprezzabili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; inoltre l'emissione di campi elettromagnetici è dovuta al fatto che le attrezzature sono connesse alla rete elettrica ma il loro principio di funzionamento o lo scopo di utilizzo non necessitano della formazione di campi elettromagnetici.

**12. SOSTANZE PERICOLOSE**

**12.1 AGENTI CHIMICI**

**12.1.1 PREMESSA**

Il Titolo IX, Capo I del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dagli effetti degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o che siano il risultato di ogni attività lavorativa che comporti la loro presenza.

Il campo di applicazione del Capo I è molto ampio, in quanto prevede che siano considerati tutti gli agenti chimici presenti durante il lavoro ivi compresi quelli che possono derivare da un'attività lavorativa, quale ad esempio risultato di un processo, sia desiderato sia no.

Il Decreto ha inoltre ampliato il campo di valutazione del rischio chimico estendendo l'obbligo in capo al Datore di Lavoro della valutazione anche dei possibili rischi per la sicurezza sebbene questi ultimi generalmente vengano valutati in sede di analisi di altri potenziali rischi quali l'incendio e le esplosioni.

**12.1.2 DEFINIZIONI**

Si riportano di seguito alcune delle definizioni ritenute maggiormente significative che sono presenti nel Titolo IX del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:

**AGENTI CHIMICI**: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

**AGENTI CHIMICI PERICOLOSI**:

1. agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2. agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3. agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico ­fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

**ATTIVITA' CHE COMPORTA LA PRESENZA DI AGENTI CHIMICI**: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;

**VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE**: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento.

**12.1.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Il Datore di lavoro per la valutazione dei rischi, secondo quanto previsto dall'art. 223 comma 1 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve:

* Determinare preliminarmente la presenza eventuale di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro;
* Valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.

Il percorso che consente di arrivare a definire le condizioni per cui il Datore di Lavoro possa classificare il rischio da agenti chimici nelle classi previste dal Titolo IX D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. può essere il seguente:

1. Identificazione dei pericoli secondo il seguente schema: a) Compilazione di una lista esaustiva di tutte le sostanze e preparati utilizzati nell' Istituto; b) Presa in esame dei processi e delle lavorazioni per verificare se si sviluppino, in qualunque modo, agenti chimici pericolosi; c) Elencare la classificazione di tutti gli agenti chimici individuati con le frasi di rischio R secondo la classificazione CE.
2. Valutazione preliminare dei rischi connessi all'uso o alla presenza di tutti gli agenti chimici pericolosi;
3. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
4. Se la natura e l'entità dell'agente chimico lo consentono, il processo di valutazione termina con la classificazione di rischio irrilevante per la salute (prima fase) ai sensi dell'art. 223 comma 5.
5. Sviluppo, nei casi in cui è necessario, di una dettagliata valutazione del rischio (seconda fase) attraverso misurazioni ambientali o algoritmi o modelli per stime di rischio.

**12.1.4 ESITO DELLA VALUTAZIONE**

**12.1.5 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE**

Gli agenti chimici presenti sono stati raccolti nei seguenti macrogruppi:

* Agenti chimici per la pulizia;

Per quanto riguarda le operazioni di pulizia effettuate da personale interno, tenuto conto della frequenza e della durata di tali operazioni, dei prodotti in uso e delle relative diluizioni, dei dispositivi di protezione individuali utilizzati, si ritiene ragionevole considerare il rischio per la salute come irrilevante.

**12.1.6 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA**

Tenuto conto dei quantitativi presenti, delle modalità di conservazione e stoccaggio, delle modalità e dei quantitativi effettivamente utilizzati, il rischio per la sicurezza si può considerare basso.

**13. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI**

**13.0.1 PREMESSA**

Il Titolo X del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., impone al Datore di Lavoro di valutare il rischio da esposizione ad agenti biologici (patogeni per la salute umana).

**13.0.2 DEFINIZIONI**

L'art. 267 riporta le seguenti definizioni:

1. **Agente biologico**: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
2. **Microrganismo**: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
3. **Coltura cellulare**: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Nelle precedenti definizioni sono quindi ricompresi anche batteri, virus, funghi, patogeni umani diversi.

**13.0.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

L'art. 271 prevede che il Datore di Lavoro tenga conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

1. della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal Datore di Lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
2. dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
3. dei potenziali effetti allergici e tossici;
4. della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
5. delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; 6. del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici **utilizzati**

Il Datore di Lavoro è tenuto ad applicare i principi di buona prassi microbiologica e ad adottare le misure protettive e preventive di cui al presente titolo in relazione ai rischi accertati, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

Il Decreto prevede di effettuare nuovamente la valutazione del rischio in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi **tre anni** dall'ultima valutazione effettuata.

Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'ALLEGATO XLIV, che, pur non comportando la **deliberata intenzione** di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il Datore di Lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

Il Decreto prevede infine che il Documento di valutazione dei rischi sia integrato dai seguenti dati:

1. le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
2. il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
3. le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
4. i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
5. il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

Il Decreto si riferisce in particolare ad attività in cui si faccia uso deliberato di tali agenti biologici per esercire le attività proprie di una realtà aziendale.

**13.0.4 ESITO DELLA VALUTAZIONE**

Le attività svolte non prevedono un uso deliberato di agenti biologici, pertanto tale paragrafo ha come unico scopo quello di mostrare la valutazione del rischio infettivo svolta e considerabile parte integrante della valutazione dei rischi. Non sono presenti sistemi di aerazione forzata (impianto di riscaldamento e condizionamento ad aria) e tenuto conto della regolare igienizzazione e sanificazione dei luoghi di lavoro e dei servizi igienici, si ritiene ragionevole considerare il rischio biologico come assimilabile a quello presente in qualunque luogo ove vi sia affollamento di persone.

**14. ALTRI RISCHI DA VALUTARE**

**14.1 STRESS LAVORO ­CORRELATO**

**14.1.1 PREMESSA**

Il comma 1 dell'art. 28 prevede che il Datore di Lavoro proceda alla valutazione del rischio da stress lavoro ­correlato.

Il comma 1 bis prevede inoltre che la valutazione dello stress lavoro­correlato sia effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m­quater, ovvero di quanto stabilito dalle Linee Guida della Commissione Consultiva Permanente emanate in data 17 Novembre 2010 e inviate alle parti sociali in data 18 Novembre 2010.

Il Decreto rimanda ai contenuti dell'Accordo Europeo del 8 ottobre 2004 così come approvato dall'Accordo interconfederale per “il recepimento dell'accordo quadro europeo sullo stress lavoro – correlato concluso l'8 Ottobre 2004 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES".

L'Accordo europeo di cui sopra evidenza che lo stress potenzialmente può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro. Ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne debbano essere necessariamente interessati.

La finalità dello stesso Accordo sono proprio quelle di affrontare tale problematica al fine di accrescere la consapevolezza e la comprensione dello stress lavoro­correlato da parte dei Datore di Lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti (in generale di tutte le figure della sicurezza), e attirare la loro attenzione sui segnali che potrebbero denotare problemi di stress lavoro­correlato.

E' importante evidenziare che tale accordo non riguarda la violenza, le molestie e lo stress post ­traumatico.

Lo stesso accordo definisce i confini del problema connesso con lo stress lavoro correlato e in particolare viene detto quanto segue:

* Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro;
* L'individuo è assolutamente in grado di sostenere una esposizione di breve durata alla tensione, che può essere considerata positiva, ma ha maggiori difficoltà a sostenere una esposizione prolungata ad una pressione intensa. Inoltre, individui diversi possono reagire differentemente a situazioni simili e lo stesso individuo può reagire diversamente di fronte a situazioni simili in momenti diversi della propria vita;
* Lo stress non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione può ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute;
* Lo stress che ha origine fuori dall'ambito di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ad una ridotta efficienza sul lavoro. Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro­correlato.

**14.1.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Date le peculiarità di questo fattore di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, è possibile procedere in prima istanza con la verifica della presenza nell' Istituto degli indicatori potenziali di stress quali ad esempio quelli riportati dallo stesso Accordo:

* Elevato tasso di assenteismo;
* Elevata rotazione del personale;
* Turni notturni;
* Frequenti conflitti interpersonali o lamentele da parte dei lavoratori.

Si ritiene comunque utile verificare la presenza delle cause che possono portare al verificarsi di tali situazioni "indice" di "stress lavoro­correlato".

Tra le cause possono esservi una inadeguatezza della gestione dell'organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina dell'orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori ed i requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro, etc.), condizioni di lavoro e ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, etc.), comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, etc.) e fattori soggettivi (tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti, etc.).

Per tali motivi risulta importante verificare la presenza di tali fattori all'interno dell'Azienda e se del caso, ricevere il parere del Medico Competente.

**14.1.3 ESITO DELLA VALUTAZIONE**

A Dicembre del 2010 è stata avviata un'attività di valutazione del rischio stress lavoro-correlato il cui termine previsto era il 30 giugno 2012. Attualmente non risultano essere presenti gli elementi caratterizzanti la presenza di stress lavoro-correlato. Qualora dovessero emergere situazioni di rischio il Datore di Lavoro di concerto con il Medico Competente e il Servizio di Prevenzione e Protezione procederà ad un'ulteriore analisi, al fine di evitare l'insorgere di eventuali problematiche riguardanti lo stress da lavoro correlato, mediante la somministrazione di un questionario formulato appositamente dal Medico Competente fino ad arrivare ad un consulto con un psicologo del lavoro.

Durante l'anno scolastico 2014-15, la valutazione è stata ripetuta rilevando un livello di rischio basso.

**14.2 DIFFERENZE DI ETA'**

**14.2.1 PREMESSA**

Il comma 1 dell'art. 28 prevede che il Datore di Lavoro proceda alla valutazione del rischio connesso alle differenze di età.

In particolare per quanto riguarda le differenze di età, le problematiche potrebbero essere legate a due tipologie di rischio:

* per la salute: la mansione del lavoratore comporta la presenza di rischi quali quelli dovuti a i.e. movimentazione manuale dei carichi, posture fisse, etc.;
* per la sicurezza: la percezione del rischio potrebbe variare notevolmente a seconda dell'esperienza e del livello di informazione, formazione e addestramento del lavoratore che in molti casi potrebbe coincidere con l'età. Tale aspetto è ovviamente legato anche alla storia professionale del singolo lavoratore.

**14.2.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Per quanto riguarda la valutazione delle problematiche connesse con aspetti che riguardano l'affaticamento fisico, la valutazione del rischio può essere rivolta a verificare la presenza o meno di rischi specifici legati alla mansione del lavoratore e che possono avere effetti sulla salute.

In particolare il Datore di Lavoro procede all'analisi della mansione e alla verifica di fattori di rischio quali appunto la Movimentazione Manuale dei Carichi o il mantenimento di posture fisse per un tempo prolungato.

Per quanto invece riguarda le problematiche connesse con la percezione del rischio dei lavoratori, questa può variare a seconda dell'età del lavoratore stesso che nella maggior parte dei casi può coincidere con gli anni di esperienza nella stessa mansione. E' possibile infatti che l'esperienza sia causa della sottovalutazione da parte dei lavoratori dei fattori di rischio della propria mansione (ovviamente questo dipende anche dal livello di formazione e addestramento del singolo lavoratore). Per verificare la presenza di questo aspetto è possibile per esempio riferirsi al registro infortuni con particolare riguardo all'età dei soggetti vittime di eventi infortunistici.

**14.2.3 ESITO DELLA VALUTAZIONE**

Non si ravvisano problematiche connesse con le differenze di età e che possano avere relazione con i rischi presenti per la sicurezza.

In generale, dalla Sorveglianza Sanitaria, non sono emersi casi tali per cui si richiedano interventi di prevenzione e protezione dei lavoratori in relazione a eventuali rischi connessi con le differenze di età e relativi a rischi per la salute.

**14.3 DIFFERENZE DI GENERE**

**14.3.1 PREMESSA**

Il comma 1 dell'art. 28 prevede che il Datore di Lavoro proceda alla valutazione del rischio connesso alle differenze di genere.

In particolare, le problematiche potrebbero essere legate al rischio per la salute connesso alla differenti caratteristiche proprie del genere femminile e maschile: in particolare fattori di rischio potrebbero essere presenti nel caso in cui la mansione del lavoratore possa comportare un affaticamento fisico (i.e. Movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetuti, posture fisse).

Inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.Lgs 151/2001 è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda:

* l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale;
* le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto riguarda sia l'accesso sia i contenuti;
* la retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera

attuate attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903**.**

**14.3.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Rispettando quanto previsto dal D.Lgs 151/2001, la valutazione del rischio può essere rivolta a verificare la presenza o meno di rischi specifici legati alla mansione del lavoratore e che possono avere effetti sulla salute.

In particolare il Datore di Lavoro procede all'analisi della mansione e alla verifica di fattori di rischio quali appunto la Movimentazione Manuale dei Carichi, i movimenti ripetuti o il mantenimento di posture fisse per un tempo prolungato.

**14.3.3 ESITO DELLA VALUTAZIONE**

Non sono presenti elementi che possano far pensare alla presenza di rischi connessi con la differenza di genere tra lavoratori e lavoratrici sia in relazione a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 che dal D.Lgs 151/2001.

**14.4 PROVENIENZA DA ALTRI PAESI**

**14.4.1 PREMESSA**

Il comma 1 dell'art. 28 prevede che il Datore di Lavoro proceda alla valutazione del rischio connesso alla provenienza da altri paesi.

Le problematiche legate a questo fattore di rischio sono principalmente legate alla conoscenza della lingua italiana oppure di una lingua veicolare (i.e. inglese, francese, spagnolo, tedesco).

**14.4.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

La valutazione del rischio può essere rivolta a verificare la presenza di lavoratori provenienti da altri paesi e alla loro conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (aspetto questo, fondamentale per poter sottoporre il lavoratore ai programmi di informazione, formazione e addestramento e per porlo a conoscenza delle procedure per operare in sicurezza così come previsto dal D.Lgs 81/2009 e s.m.i.).

Nel caso in cui il lavoratore non sia a conoscenza della lingua italiana, il Datore di Lavoro deve valutare la possibilità di far frequentare al lavoratore un corso di lingua italiana o in alternativa valutare, se possibile, l'utilizzo di lingue veicolari per poter comunicare con il lavoratore (aspetto fondamentale per ragioni di sicurezza e salute anche legate allo stress lavoro ­correlato).

**14.4.3 ESITO DELLA VALUTAZIONE**

Nell'Istituto non sono presenti lavoratori (personale docente e non docente) provenienti da altri paesi.

Possono essere presenti allievi stranieri che però conoscono e parlano correttamente l'Italiano; qualora ciò non sia possibile, durante le attività di laboratorio, sono seguiti da personale docente o assistenti tecnici.

**14.5 LAVORATRICI IN GRAVIDANZA**

**14.5.1 PREMESSA**

Il comma 1 dell'art. 28 prevede che il Datore di Lavoro proceda alla valutazione del rischio per la salute connesso allo stato di gravidanza.

Questo capitolo si inserisce all'interno della valutazione svolta dei rischi legati alla differenza di genere secondo quanto disposto dall'art. 1 del Titolo I del D. Lgs 81/2008, in particolare si riferisce alla possibilità che nell' Istituto siano presenti lavoratrici in stato di gravidanza. Con l'emanazione del Decreto Legislativo 26/03/2001 n. 151 è stato adottato il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53" che raccoglie e riordina il complesso delle disposizioni vigenti in materia nonché alcune norme della legge n. 903/77 in tema di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. Il Decreto 151/2001 disciplina i congedi, i riposi, permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, imponendo il divieto di adibire al lavoro le donne nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi. Inoltre prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8 della medesima disposizione legislativa.

La tutela si applica, inoltre alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.

Inoltre, il Datore di Lavoro, una volta informato dalla lavoratrice del proprio stato di gravidanza, procederà di concerto con il Medico Competente a verificare la compatibilità della gravidanza con la mansione svolta dalla lavoratrice, anche in considerazione della situazione individuale della donna.

Il Datore di Lavoro adotterà le misure individuate affinché l'esposizione a rischi per la sicurezza e la salute della lavoratrice e del nascituro sia evitata, eventualmente modificando temporaneamente la mansione e/o l'orario di lavoro. Nel caso in cui per motivi organizzativi e/o logistici ciò non fosse possibile, il Datore di Lavoro disporrà, se possibile, il cambiamento di mansione, durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nel caso in cui l'Ispettorato del Lavoro accerti la pericolosità delle condizioni di lavoro o ambientali. L'art. 7 del D.Lgs 151/2001 pone il divieto ad adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del Decreto 151/2001. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.

Inoltre, tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

Nel caso in cui per ragioni di sicurezza e salute della lavoratrice, ella debba svolgere una mansione inferiore a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica originale.

Nel caso invece in cui la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, puo' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

**14.5.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

La valutazione del rischio deve prevedere un'analisi riguardante tutti gli aspetti che riguardano la mansione svolta dalla lavoratrice in stato di gravidanza per individuare eventuali fattori di rischio che possono manifestarsi in occasione dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento.

Conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 92/85/CEE, e alle linee guida emanate dall'Unione europea in materia la valutazione comprende tre fasi:

1. Individuazione delle mansioni svolte da donne nell' Istituto in relazione a quelle determinate nel documento di valutazione dei rischi generale;
2. Verifica della presenza, nel ciclo produttivo aziendale, di agenti, processi e lavori vietati alle lavoratrici in stato di gravidanza o puerpere. In generale, la valutazione del rischio può indicare che una sostanza, un agente o un processo lavorativo sul posto di lavoro sono suscettibili di danneggiare la salute o la sicurezza delle lavoratrici gestanti o puerpere o dei loro bambini. Bisogna tener presente che i rischi possono essere diversi a seconda che le lavoratrici siano gestanti, puerpere o stiano allattando.
3. Elaborazione di misure di prevenzione e protezione aziendali predisposte e individuazione di eventuali lavorazioni vietate alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

**14.5.3 ESITO DELLA VALUTAZIONE**

Attualmente nell'Istituto sono presenti lavoratrici in qualità di:

* Docenti;
* Collaboratori scolastici;

Per quanto riguarda le mansioni di sopra riportate non vi sono particolari problematiche per la salute tali per cui debba essere necessaria l'astensione dal lavoro; i rischi sono stati valutati e l'esito è riportato di seguito.

Si ricorda che ogni caso sarà oggetto di valutazione specifica da parte del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente informandone il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Per tali ragioni è necessario, oltre che obbligatorio per legge, che la lavoratrice informi il Datore di Lavoro del proprio stato di gravidanza non appena ne venga a conoscenza.

|  |
| --- |
| **Docenti** |
| **Attività** | **Fattori di rischio** | **Interventi prevenzione e protezione** |
| Recupero di materiali / documenti posti su scaffali e/o armadi  | Caduta  | Divieto di utilizzare scale o altri dispositivi per raggiungere posizioni in altezza; Formazione e Informazione  |
| Svolgimento della propria mansione  | Posture fisse in piedi  | Alternanza della posizione seduta/in piedi; Formazione e Informazione  |
| Lavoro a VDT  | Posture fisse sedute  | Alternanza della posizione seduta con altra meno costrittiva; Formazione e Informazione  |

|  |
| --- |
| **Collaboratori scolastici** |
| **Attività**  | **Fattori di rischio**  | **Interventi prevenzione e protezione**  |
| Spostamento, sollevamento di scatole contenenti prodotti e di documenti  | Movimentazione manuale dei carichi  | Sarà evitata la movimentazione dei carichi superiore a 3 Kg; Formazione e Informazione  |
| Recupero di materiali / documenti posti su scaffali e/o armadi  | Caduta  | Divieto di utilizzare scale per raggiungere posizioni in altezza; Formazione e Informazione  |
| Svolgimento della propria mansione  | Posture fisse  | Alternanza della posizione seduta/in piedi; Valutare con il Medico Competente di modificare la durata/ frequenza delle pause per il recupero fisiologico; Formazione e Informazione  |

**14.6 RISCHIO DI INCENDIO**

**14.6.1 PREMESSA**

Per effettuare la valutazione del rischio incendio occorre fare riferimento a quanto previsto dal D.M. 10 Marzo 1998 cui rimanda l'art.46 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Al fine di comprendere in maniera per quanto possibile esaustiva, di seguito si riportano le definizioni presenti nell'Allegato I dello stesso Decreto Ministeriale.

**14.6.2 DEFINIZIONI**

1. **PERICOLO DI INCENDIO**: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
2. **RISCHIO INCENDIO**: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
3. **VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO**: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.

**14.6.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. Questi provvedimenti comprendono:

1. la prevenzione dei rischi (obiettivo primario);
2. l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
3. la formazione dei lavoratori;
4. le misure tecnico­organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

La valutazione del rischio di incendio deve considerare:

* il tipo di attività;
* i materiali immagazzinati e manipolati;
* le attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
* le caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
* le dimensioni e l'articolazione del luogo di lavoro;
* il numero di persone presenti, siano esse lavoratori o altre persone, e la loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

I criteri generali da adottare e quindi le fasi in cui si deve articolare la valutazione di rischio sono:

1. individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
2. individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
3. eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
4. valutazione del rischio residuo di incendio;
5. verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

L'attività scolastica, per quanto attiene alla sicurezza antincendio è regolamentata dal D.M. 26 agosto 1992.

Inoltre essendo l'affollamento massimo previsto intorno a 250 persone presenti, la sede è attività soggetta (n. 67 ­Categoria B ­allegato I) al controllo del C.N.VV.F. come previsto dal DPR 151/2011 di recente entrata in vigore.

**14.6.4 ESITO DELLA VALUTAZIONE**

Per quanto riguarda la valutazione del rischio incendio, il rischio risulta medio/basso come da allegato

**15. VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE**

Nel seguito verranno descritte le mansioni e riportata la relativa valutazione dei rischi.

*MANSIONE: MANSIONE: COLLABORATORI SCOLASTICI*

Le attività svolte riguardano i servizi generali con compiti di sorveglianza e accoglienza nei confronti degli alunni, nei periodi antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione.

Sono addetti alla pulizia dei locali e degli spazi scolastici, ­per via Lugano solo laboratori.

Prestano ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale (attualmente non ne sono presenti).

I rischi presi in considerazione per tali mansioni sono:

1. Luoghi di lavoro;
2. Elettrocuzione;
3. Microclima;
4. Movimentazione manuale dei carichi;
5. Chimico (pulizia)

I lavoratori sono sottoposti a Sorveglianza Sanitaria e seguiranno i programmi di informazione e formazione ai sensi del D.Lgs 81/2008.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operazione** | **Circola per i luoghi di lavoro interni ed esterni** | **P** | **M** | **R** |
| **Fattori di rischio** | Caduta, scivolamento, urto | **1** | **3** | **3** |
| **Cause** | Mancanza di attenzione |
| **Effetti** | Traumi |
| **Priorità interventi** |
| **Interventi tecnici** | Mantenere sempre libere e in buono stato le vie di circolazione e di passaggio; procedere con la pulizia delle aree di pedaggio esterne. Evidenziare il vetro lesionato nella classe quinta e il maniglione antipanico nell'aula di immagine. Evidenziare gli avvallamenti presenti nel viottolo che porta al campo esterno dall'uscita posteriore | Bassa |
| **Interventi organizzativi** |  |  |
| **Procedure** | Utilizzare appostiti Dispositivi di protezione antiscivolamento |  |
| **Informazione/ Formazione/****Addestramento** | Aggiornare informazione e formazione | Bassa |
| **Termine previsto** | 1 anno |
| **Responsabile attuazione** | Datore di Lavoro - Comune |
| **Responsabile controllo** | Servizio di Prevenzione e Protezione |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operazione** | **Avvia/utilizza le attrezzature connesse con la rete elettrica** | **P** | **M** | **R** |
| **Fattori di rischio** | Elettrocuzione | **2** | **4** | **8** |
| **Cause** | Guasto dell'impianto elettrico/dell'attrezzatura |
| **Effetti** | Folgorazione da elettrocuzione |
| **Priorità interventi** |
| **Interventi tecnici** | Manutenzione periodica dell'impianto elettrico e delle attrezzature | Media\* |
| **Interventi organizzativi** |  |  |
| **Procedure** |  |  |
| **Informazione/ Formazione/****Addestramento** | Aggiornare informazione e formazione | Bassa |
| **Termine previsto** | \*6 mesi/1 anno |
| **Responsabile attuazione** | Datore di Lavoro - Comune |
| **Responsabile controllo** | Servizio di Prevenzione e Protezione |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operazione** | **Svolge la propria attività** | **P** | **M** | **R** |
| **Fattori di rischio** | Microclima sfavorevole/inquinamento indoor | **2** | **1** | **2** |
| **Cause** | Ricircolo non sufficiente - Impianto di riscaldamento guasto |
| **Effetti** | Disturbi all'apparato respiratorio/nervoso |
| **Priorità interventi** |
| **Interventi tecnici** |  |  |
| **Interventi organizzativi** | Procedere all'apertura delle finestre per brevi periodi di tempo al fine di garantire i ricambi d'aria | Bassa |
| **Procedure** | Segnalare eventuali carenze / problematiche all'ente proprietario ovvero alla ditta esterna incaricata | Bassa\* |
| **Informazione/ Formazione/****Addestramento** | Aggiornare informazione e formazione |  |
| **Termine previsto** | 1 anno - \* su necessità |
| **Responsabile attuazione** | Datore di Lavoro - Comune |
| **Responsabile controllo** | Servizio di Prevenzione e Protezione |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operazione** | **Preleva / deposita carichi/documenti dagli armadi/scaffali** | **P** | **M** | **R** |
| **Fattori di rischio** | Movimentazione carichi (il peso è generalmente inferiore a 5 Kg) | **1** | **3** | **3** |
| **Cause** | Mancanza di attenzione - modalità di movimentazione non idonea |
| **Effetti** | Disturbi al rachide - caduta |
| **Priorità interventi** |
| **Interventi tecnici** | Mantenere sempre libere le vie di passaggio | Bassa |
| **Interventi organizzativi** | Garantire pause per il recupero fisiologico quando la movimentazione è particolarmente intensa | Bassa |
| **Procedure** |  |  |
| **Informazione/ Formazione/****Addestramento** | Aggiornare informazione e formazione | Bassa |
| **Termine previsto** | 1 anno  |
| **Responsabile attuazione** | Datore di Lavoro - Comune |
| **Responsabile controllo** | Servizio di Prevenzione e Protezione |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operazione** | **Preleva / deposita carichi/documenti dagli armadi/scaffali; collabora per lo spostamento di arredi o cambi aula** | **P** | **M** | **R** |
| **Fattori di rischio** | Schiacciamento delle mani e dei piediCadute di arredi o di oggetti | **1** | **2** | **2** |
| **Cause** | Mancanza di attenzione  |
| **Effetti** | Traumi alle mani/piedi |
| **Priorità interventi** |
| **Interventi tecnici** | Mantenere sempre libere le vie di passaggio |  |
| **Interventi organizzativi** |  |  |
| **Procedure** | Rispettare le procedure per operare in sicurezza. Utilizzare appostiti Dispositivi di protezione delle mani e dei piedi | Bassa |
| **Informazione/ Formazione/****Addestramento** | Aggiornare informazione e formazione | Bassa |
| **Termine previsto** | 1 anno  |  |
| **Responsabile attuazione** | Datore di Lavoro  |  |
| **Responsabile controllo** | Servizio di Prevenzione e Protezione |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operazione** | **Effettua la propria attività utilizzando agenti chimici per la pulizia** | **P** | **M** | **R** |
| **Fattori di rischio** | Chimico | **1** | **1** | **1** |
| **Cause** | Tipologia di lavoro |
| **Effetti** | Danni/disturbi all'apparato respiratorio e alla cute |
| **Priorità interventi** |
| **Interventi tecnici** | Valutare la possibilità di acquistare prodotti non pericolosi per la salute | Bassa |
| **Interventi organizzativi** | Procedere all'apertura delle porte e delle finestre per garantire un'adeguata aerazione durante le operazioni di pulizia | Bassa |
| **Procedure** |  |  |
| **Informazione/ Formazione/****Addestramento** | Aggiornare informazione e formazione | Bassa |
| **Termine previsto** | 1 anno |
| **Responsabile attuazione** | Datore di Lavoro  |
| **Responsabile controllo** | Servizio di Prevenzione e Protezione |

*MANSIONE: DOCENTE*

Le attività svolte riguardano l'insegnamento di materie di classi diverse sia attraverso lezioni in aula che in laboratorio.

I rischi presi in esame sono:

1. Luoghi di lavoro;
2. Elettrocuzione;
3. Microclima;
4. Videoterminale (occasionale);;
5. MMC (per docenti palestra).

Non si rilevano rischi per la salute per cui deve essere attivata una Sorveglianza Sanitaria e i lavoratori seguiranno programmi di informazione e formazione come previsto dal D.lgs 81/2008.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operazione** | **Circola per i luoghi di lavoro interni ed esterni** | **P** | **M** | **R** |
| **Fattori di rischio** | Caduta, scivolamento, urto | **1** | **3** | **3** |
| **Cause** | Mancanza di attenzione |
| **Effetti** | Traumi |
| **Priorità interventi** |
| **Interventi tecnici** | Mantenere sempre libere e in buono stato le vie di circolazione e di passaggio; procederecon la pulizia delle aree di pedaggio esterne. Evidenziare il vetro lesionato nella classe quinta e il manigline antipanico dell'aula d'immagine. Evidenziare i punti in cui la recinzione risulta non vincolata | Bassa |
| **Interventi organizzativi** |  |  |
| **Procedure** | Informare |  |
| **Informazione/ Formazione/****Addestramento** | Aggiornare informazione e formazione | Bassa |
| **Termine previsto** | 1 anno |
| **Responsabile attuazione** | Datore di Lavoro - Comune |
| **Responsabile controllo** | Servizio di Prevenzione e Protezione |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operazione** | **Avvia/utilizza le attrezzature connesse con la rete elettrica** | **P** | **M** | **R** |
| **Fattori di rischio** | Elettrocuzione | **2** | **4** | **8** |
| **Cause** | Guasto dell'impianto elettrico/dell'attrezzatura |
| **Effetti** | Folgorazione da elettrocuzione |
| **Priorità interventi** |
| **Interventi tecnici** | Manutenzione periodica dell'impianto elettrico e delle attrezzature | Media\* |
| **Interventi organizzativi** |  |  |
| **Procedure** |  |  |
| **Informazione/ Formazione/****Addestramento** | Aggiornare informazione e formazione | Bassa |
| **Termine previsto** | \*6 mesi/1 anno |
| **Responsabile attuazione** | Datore di Lavoro - Comune |
| **Responsabile controllo** | Servizio di Prevenzione e Protezione |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operazione** | **Svolge la propria attività** | **P** | **M** | **R** |
| **Fattori di rischio** | Microclima sfavorevole/inquinamento indoor | **2** | **1** | **2** |
| **Cause** | Ricircolo non sufficiente - Impianto di riscaldamento guasto |
| **Effetti** | Disturbi all'apparato respiratorio/nervoso |
| **Priorità interventi** |
| **Interventi tecnici** |  |  |
| **Interventi organizzativi** | Procedere all'apertura delle finestre per brevi periodi di tempo al fine di garantire i ricambi d'aria | Bassa |
| **Procedure** | Segnalare eventuali carenze / problematiche all'ente proprietario ovvero alla ditta esterna incaricata | Bassa\* |
| **Informazione/ Formazione/****Addestramento** | Aggiornare informazione e formazione |  |
| **Termine previsto** | 1 anno - \* su necessità |
| **Responsabile attuazione** | Datore di Lavoro - Comune |
| **Responsabile controllo** | Servizio di Prevenzione e Protezione |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operazione** | **Svolge la propria attività utilizzando il VDT** | **P** | **M** | **R** |
| **Fattori di rischio** | Affaticamento visivo | **1** | **1** | **1** |
| **Cause** | Illuminazione non idonea - riflessi/zone d'ombra sullo schermo |
| **Effetti** | Disturbi oculo visivi |
| **Priorità interventi** |
| **Interventi tecnici** | Garantire sempre un'adeguata illuminazione naturale e artificiale cercando di disporre i piani di lavoro in posizione ortogonale rispetto alle finestre | Bassa |
| **Interventi organizzativi** |  |  |
| **Procedure** |  |  |
| **Informazione/ Formazione/****Addestramento** | Aggiornare informazione e formazione | Bassa |
| **Termine previsto** | 1 anno  |
| **Responsabile attuazione** | Datore di Lavoro - Comune |
| **Responsabile controllo** | Servizio di Prevenzione e Protezione |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operazione** | **Svolge la propria attività utilizzando il VDT** | **P** | **M** | **R** |
| **Fattori di rischio** | Affaticamento fisico | **1** | **1** | **1** |
| **Cause** | Disposizione del piano di lavoro e della seduta non idonei - Posture fisse incongrue - la posizione viene regolarmente cambiata per il cambio ora |
| **Effetti** | Disturbi muscolo - scheletrici |
| **Priorità interventi** |
| **Interventi tecnici** |  |  |
| **Interventi organizzativi** |  |  |
| **Procedure** |  |  |
| **Informazione/ Formazione/****Addestramento** | Aggiornare informazione e formazione | Bassa |
| **Termine previsto** | 1 anno  |
| **Responsabile attuazione** | Datore di Lavoro - Comune |
| **Responsabile controllo** | Servizio di Prevenzione e Protezione |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operazione** | **Svolge la propria attività utilizzando il VDT** | **P** | **M** | **R** |
| **Fattori di rischio** | Affaticamento mentale | **1** | **1** | **1** |
| **Cause** | Tipologia di lavoro |
| **Effetti** | Disturbi al sistema nervoso |
| **Priorità interventi** |
| **Interventi tecnici** |  |  |
| **Interventi organizzativi** |  |  |
| **Procedure** |  |  |
| **Informazione/ Formazione/****Addestramento** | Aggiornare informazione e formazione | Bassa |
| **Termine previsto** | 1 anno  |
| **Responsabile attuazione** | Datore di Lavoro - Comune |
| **Responsabile controllo** | Servizio di Prevenzione e Protezione |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operazione** | **Movimenta gli attrezzi ginnici** | **P** | **M** | **R** |
| **Fattori di rischio** | Movimentazione carichi (la movimentazione è sporadica e il peso di norma non supera mai i 15 kg - in tale caso il docente si fa aiutare da uno o più allievi) | **1** | **2** | **2** |
| **Cause** | Mancanza di attenzione - modalità di movimentazione non idonea |
| **Effetti** | Disturbi al rachide |
| **Priorità interventi** |
| **Interventi tecnici** |  |  |
| **Interventi organizzativi** |  |  |
| **Procedure** | Manutenzione ordinaria dei grandi attrezzi |  |
| **Informazione/ Formazione/****Addestramento** | Aggiornare informazione e formazione | Bassa |
| **Termine previsto** | 1 anno  |
| **Responsabile attuazione** | Datore di Lavoro  |
| **Responsabile controllo** | Servizio di Prevenzione e Protezione |

*MANSIONE: ALLIEVI*

Gli allievi sono considerati lavoratori e quindi oggetto di specifiche valutazioni del rischio quando effettuano didattiche in laboratorio ovvero nei momenti di alternanza scuola lavoro.

Per quanto riguarda le attività effettuate in laboratorio queste variano a seconda del percorso di studio scelto e quindi a seconda dei laboratori che vengono frequentati.

I rischi presi in esame sono:

1. Luoghi di lavoro;
2. Elettrocuzione;
3. Microclima;
4. Videoterminale (occasionale);
5. Meccanico di urto e taglio.

Gli allievi non sono esposti a rischi per la salute tali da rendere necessaria l'attivazione della Sorveglianza Sanitaria.

Tutti gli allievi seguono programmi di informazione e formazione specifici per le attività effettuati nei diversi laboratori come previsto dal D.lgs 81/2008.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operazione** | **Circola per i luoghi di lavoro interni ed esterni** | **P** | **M** | **R** |
| **Fattori di rischio** | Caduta, scivolamento, urto | **1** | **3** | **3** |
| **Cause** | Mancanza di attenzione |
| **Effetti** | Traumi |
| **Priorità interventi** |
| **Interventi tecnici** | Mantenere sempre libere e in buono stato le vie di circolazione e di passaggio; procedere con la pulizia delle aree di pedaggio esterne Disporre i banchi della classe quinta ad una distanza di 1m dal vetro lesionato. Far defluire gli alunni lungo il vano scala lontani dal bordo della ringhiera onde evitare degli inciampi. Evidenziare la recinzione esterna non vincolata e tenere lontani i bamini. Limitare l'accesso alla centralina esterna | Bassa |
| **Interventi organizzativi** |  |  |
| **Procedure** |  |  |
| **Informazione/ Formazione/****Addestramento** | Aggiornare informazione e formazione | Bassa |
| **Termine previsto** | 1 anno |
| **Responsabile attuazione** | Datore di Lavoro - Comune |
| **Responsabile controllo** | Servizio di Prevenzione e Protezione |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operazione** | **Avvia/utilizza le attrezzature connesse con la rete elettrica** | **P** | **M** | **R** |
| **Fattori di rischio** | Elettrocuzione | **2** | **4** | **8** |
| **Cause** | Guasto dell'impianto elettrico/dell'attrezzatura |
| **Effetti** | Folgorazione da elettrocuzione |
| **Priorità interventi** |
| **Interventi tecnici** | Manutenzione periodica dell'impianto elettrico e delle attrezzature | Media\* |
| **Interventi organizzativi** | Garantire la sorveglianza degli allievi | Bassa\*\* |
| **Procedure** |  |  |
| **Informazione/ Formazione/****Addestramento** | Aggiornare informazione e formazione | Bassa |
| **Termine previsto** | \*6 mesi/1 anno- \*\*Docenti (preposti) |
| **Responsabile attuazione** | Datore di Lavoro - Comune |
| **Responsabile controllo** | Servizio di Prevenzione e Protezione |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operazione** | **Svolge la propria attività** | **P** | **M** | **R** |
| **Fattori di rischio** | Microclima sfavorevole/inquinamento indoor | **2** | **1** | **2** |
| **Cause** | Ricircolo non sufficiente - Impianto di riscaldamento guasto |
| **Effetti** | Disturbi all'apparato respiratorio/nervoso |
| **Priorità interventi** |
| **Interventi tecnici** |  |  |
| **Interventi organizzativi** | Procedere all'apertura delle finestre per brevi periodi di tempo al fine di garantire i ricambi d'aria pricipalmente nella palestrina | Bassa |
| **Procedure** | Segnalare eventuali carenze / problematiche all'ente proprietario ovvero alla ditta esterna incaricata | Bassa\* |
| **Informazione/ Formazione/****Addestramento** | Aggiornare informazione e formazione | Bassa |
| **Termine previsto** | 1 anno - \* su necessità |
| **Responsabile attuazione** | Datore di Lavoro - Comune |
| **Responsabile controllo** | Servizio di Prevenzione e Protezione |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operazione** | **Svolge la propria attività utilizzando il VDT** | **P** | **M** | **R** |
| **Fattori di rischio** | Affaticamento visivo | **1** | **1** | **1** |
| **Cause** | Illuminazione non idonea - riflessi/zone d'ombra sullo schermo |
| **Effetti** | Disturbi oculo visivi |
| **Priorità interventi** |
| **Interventi tecnici** | Garantire sempre un'adeguata illuminazione naturale e artificiale cercando di disporre i piani di lavoro in posizione ortogonale rispetto alle finestre | Bassa |
| **Interventi organizzativi** |  |  |
| **Procedure** |  |  |
| **Informazione/ Formazione/****Addestramento** | Aggiornare informazione e formazione | Bassa |
| **Termine previsto** | 1 anno  |
| **Responsabile attuazione** | Datore di Lavoro - Comune |
| **Responsabile controllo** | Servizio di Prevenzione e Protezione |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operazione** | **Svolge la propria attività utilizzando il VDT** | **P** | **M** | **R** |
| **Fattori di rischio** | Affaticamento fisico | **1** | **1** | **1** |
| **Cause** | Disposizione del piano di lavoro e della seduta non idonei - Posture fisse |
| **Effetti** | Disturbi muscolo - scheletrici |
| **Priorità interventi** |
| **Interventi tecnici** | Cercare di evitare le disposizioni a ferro di cavallo che costringano gli allievi a torsioni del bacino | Bassa |
| **Interventi organizzativi** |  |  |
| **Procedure** |  |  |
| **Informazione/ Formazione/****Addestramento** | Aggiornare informazione e formazione | Bassa |
| **Termine previsto** | 1 anno  |
| **Responsabile attuazione** | Datore di Lavoro  |
| **Responsabile controllo** | Servizio di Prevenzione e Protezione |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operazione** | **Svolge la propria attività utilizzando il VDT** | **P** | **M** | **R** |
| **Fattori di rischio** | Affaticamento mentale | **1** | **1** | **1** |
| **Cause** | Tipologia di lavoro |
| **Effetti** | Disturbi al sistema nervoso |
| **Priorità interventi** |
| **Interventi tecnici** |  |  |
| **Interventi organizzativi** |  |  |
| **Procedure** |  |  |
| **Informazione/ Formazione/****Addestramento** | Aggiornare informazione e formazione | Bassa |
| **Termine previsto** | 1 anno  |
| **Responsabile attuazione** | Datore di Lavoro  |
| **Responsabile controllo** | Servizio di Prevenzione e Protezione |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operazione** | **Movimenta gli attrezzi ginnici** | **P** | **M** | **R** |
| **Fattori di rischio** | Movimentazione carichi (la movimentazione è sporadica e il peso di norma non supera mai i 15 kg - in tale caso il docente si fa aiutare da uno o più allievi) | **1** | **2** | **2** |
| **Cause** | Mancanza di attenzione - modalità di movimentazione non idonea |
| **Effetti** | Disturbi al rachide |
| **Priorità interventi** |
| **Interventi tecnici** |  |  |
| **Interventi organizzativi** | Garantire un'adeguata sorveglianza | Bassa |
| **Procedure** | Manutenzione ordinaria dei grandi attrezzi |  |
| **Informazione/ Formazione/****Addestramento** | Aggiornare informazione e formazione | Bassa |
| **Termine previsto** | 1 anno  |
| **Responsabile attuazione** | Datore di Lavoro  |
| **Responsabile controllo** | Servizio di Prevenzione e Protezione |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operazione** | **Utilizzo delle attrezzature per lo svolgimento delle esercitazioni** | **P** | **M** | **R** |
| **Fattori di rischio** | Taglio - urto | **1** | **1** | **1** |
| **Cause** | Mancanza di attenzione  |
| **Effetti** | Traumi  |
| **Priorità interventi** |
| **Interventi tecnici** | Mantenere in efficienza le attrezzature in uso | Bassa |
| **Interventi organizzativi** |  |  |
| **Procedure** | Rispettare le procedure previste - vigilanza | Bassa\* |
| **Informazione/ Formazione/****Addestramento** | Aggiornare informazione e formazione | Bassa |
| **Termine previsto** | 1 anno  |
| **Responsabile attuazione** | Datore di Lavoro- Docenti (preposti)\* -  |
| **Responsabile controllo** | Servizio di Prevenzione e Protezione |

.

**16. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI**

**16.1 PREMESSA**

In questa parte del documento viene esposto quanto l'Istituto si propone di compiere in materia di miglioramento delle condizioni di sicurezza.

**16.1.1 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione è mirato ad un complesso che integra in modo coerente aspetti tecnici, produttivi ed organizzativi dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro.

Tale attuazione segue:

* la programmazione dei provvedimenti prevista dalle normative;
* la programmazione secondo criteri che derivano da una stima del rischio, secondo le norme di buona tecnica ed anche in relazione alle esperienze maturate.

Gli interventi che devono essere effettuati periodicamente sono:

* Formazione e informazione di tutti i lavoratori (allievi esclusi poiché in ogni laboratorio esiste un regolamento e formazione ed informazione sono a cura del personale docente e del personale tecnico), in particolare dei neo­assunti ad inizio di ogni anno scolastico;
* Effettuazione di due prove di emergenza e di evacuazione annuali;
* Comunicazioni delle carenze e delle problematiche strutturali e impiantistiche riscontrate all'amministrazione competente (Comune di Travedona Monate).

Il responsabile dell'attuazione del programma di interventi è da individuarsi nella persona del **Datore di Lavoro**, **Prof.ssa Ilva Cocchetti** per quanto di competenza.

Inoltre, si vuole evidenziare come, in accordo a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, gli obblighi che ricadono sul Dirigente Scolastico hanno il limite, per quanto attiene a struttura, impianti e manutenzione, del potere decisionale e di spesa in capo all'amministrazione proprietaria dell'Edificio scolastico, ovvero nel presente caso, Comune di Travedona Monate. Per tali ragioni e come specificato nell'art. 18 comma 3, gli obblighi previsti per il Dirigente Scolastico si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento da parte dell'amministrazione competente ovvero da chi ne ha l'obbligo giuridico. Il Datore di Lavoro, per quanto di competenza, si adopera affinché le mancanze non costituiscano fonte di rischio per l'utenza e i lavoratori.

Per tali ragioni il presente Documento è corredato da una serie di relazioni di sopralluogo che regolarmente sono inviate all'amministrazione competente e riguardanti carenze visibilmente riscontrate.

**16.1.2 PROGRAMMA DI CONTROLLO**

Il programma di controllo dell'attuazione delle misure di protezione e prevenzione, è organizzato in modo da permettere periodiche verifiche al fine di controllare la rispondenza alla tempistica e la conformità a quanto programmato oltre che l'efficienza delle misure di sicurezza poste in atto. Tale controllo viene fissato al termine dei sei mesi per gli interventi più urgenti per l'attuazione delle misure programmate e affidato al Servizio di Prevenzione e Protezione.

**16.1.3 PROGRAMMA DI REVISIONE**

Il riesame (aggiornamento) del presente documento relativo alla valutazione dei rischi è previsto che debba essere effettuato:

* ogni qual volta si verificano mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza sul lavoro;
* ogni qual volta l'evoluzione tecnica della prevenzione e della protezione dai rischi introduce innovazioni significative.

**16.1.4 GESTIONE DELLA SICUREZZA**

Il Servizio di prevenzione e protezione nelle persone del suo Responsabile, **Prof. Ing. Rocco Antonio Mancuso** e dei suoi Addetti, **Prof.ssa Rosetta Sigillò**, si interfacciano con le varie funzioni dell'Istituto, in modo da progettare "un lavoro sicuro". Data la dimensione dell'Istituto, l'interazione con le altre figure della sicurezza avviene tramite colloqui orali e almeno una volta l'anno viene svolta la riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 81/2008. Il verbale della riunione è custodito nell'Istituto.

**16.1.5 COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E PROFESSIONISTI ESTERNI NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE**

Come detto inizialmente, le diverse componenti aziendali, a partire dal Datore di Lavoro e dai lavoratori, il Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché il Medico Competente, sono state coinvolte fin dall'inizio del processo valutativo.

In particolare ci si è indirizzati verso un processo partecipativo dei lavoratori con i quali si sono analizzate le varie fasi lavorative, analizzando in alcuni casi le criticità di alcune operazioni.